



Maria Raffaella D'Ettorre
Notaio in Roma

Repertorio n.12285

Raccolta n.8343

Deposito di documenti

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventi il giorno otto del mese di ottobre
(08.10.2020) .

In Roma nel mio studio al viale Regina Margherita n.157.

Avanti a me dott.ssa Maria Raffaella D'Ettorre Notaio in Roma,
iscritto al Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma,
Velletri e Civitavecchia, è presente:

- PATRIARCA Edoardo nato a Basciano (TE) il 17 ottobre 1953,
che dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente
Nazionale e legale rappresentante della "Associazione
Nazionale Lavoratori Anziani - Organizzazione non lucrativa di
utilità Sociale", brevemente "A.N.L.A. Onlus" con sede in Roma
a via di Val Cannuta n.182, codice fiscale n.80031930581 e
partita IVA n.05363561001, iscritta al n.988/2014 del Registro
delle Persone Giuridiche e al n.22 del Registro delle
Associazioni di promozione sociale.

Il comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo, in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci in
data 24 settembre 2020, mi chiede di ricevere e depositare nei
miei rogiti il nuovo Statuto Sociale dell'Associazione e il
relativo Regolamento.

Aderendo alla richiesta, io Notaio ricevo detti due documenti
(Statuto e Regolamento dell'Associazione AN.LA. Onlus), che,

UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA
Registrato in data 13-10-20
al n. 10142 versato 209,00
Euro Duemilaventi

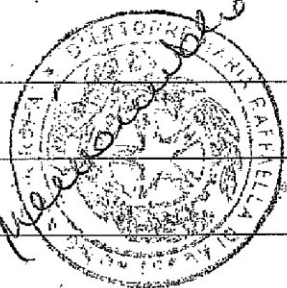
firmati da esso comparente e da me Notaio, si allegano al
presente atto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B",
omessane la lettura per espressa dispensa del comparente che
dichiara di ben conoscerli.

E richiesto io Notaio ricevo il presente atto scritto da
persona di mia fiducia e da me letto al comparente, il quale a
mia richiesta, lo approva e con me Notaio lo sottoscrive alle
ore diciassette.

Occupi una pagina e parte della presente seconda di un foglio.

Firmato: Edoardo Patriarca

Maria Raffaella D'Ettorre Notaio segue sigillo



STATUTO ANLA
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA DEL.
24 SETTEMBRE 2020



Titolo I
Denominazione - forma giuridica - finalità - attività di interesse
generalKi'
attività diverse - sede

ARTICOLO 1 - Denominazione

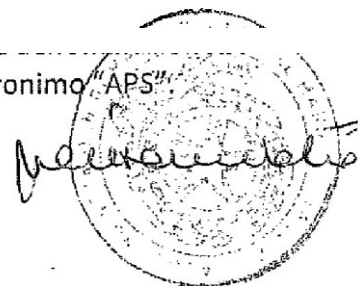
11 In conformità dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, nell'anno 1949 è stata fondata, da rappresentanti dei Gruppi aziendali Montecatini, Snia Viscosa e Galtarossa, una libera associazione di Gruppi di lavoratori Seniores, senza scopo di lucro, denominata "Associazione Nazionale Lavoratori Anziani", o più brevemente con l'acronimo "A.N.L.A.", di seguito "AN LA".

12 L'associazione assume il motto "in labore fides - in fidelitate securitas",

13 ANLA continuerà ad utilizzare l'acronimo "Onlus" previsto dalla d.lgs 460/1997 nella denominazione ed in qualsivoglia comunicazione rivolta al pubblico fino alla decorrenza del termine di cui all'art 104 comma 2 del Codice del Terzo Settore, di cui al d.lgs. 117/2017 e s.m. e i. — d'ora in avanti "CTS" - ed all'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ivi contemplato.

14 Dopo l'iscrizione nel suddetto Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la denominazione conterrà l'indicazione "Associazione di Promozione Sociale", ovvero in

acronimo "APS".



ARTICOLO 2 - Forma giuridica

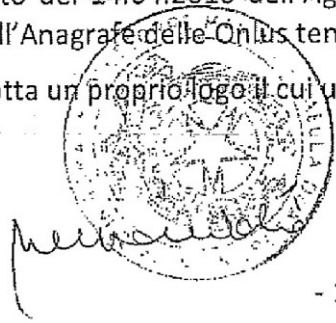
2.1 Con Decreto del Ministro dell'Interno n. 10.24775/12000.A.(67) del 18.11.1978 ANLA è stata riconosciuta quale "Ente Nazionale con finalità assistenziali", così come disposto dall'art 3, comma 6, lettera e) della legge 25 agosto 1991, n. 287.

2.2 Con provvedimento dell'8 luglio 2002 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ANLA è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il n 22.

2.3 Con provvedimento della Prefettura di Roma del 14.04.2014 ANIA è iscritta al n. 988/2014 del Registro delle Persone Giuridiche.

2.4 Con provvedimento del 14.04.2016 dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del Lazio ANLA è stata iscritta all'Anagrafe delle Onlus tenuta presso la DR Lazio.

2.5 L'Associazione adotta un proprio logo il cui utilizzo è tutelato a norma di legge.



- 1 -

A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Roberto Feliciani'.

2.4 Con provvedimento del 14.04.2015 2,6 Nel testo dello Statuto e di ogni regolamento il semplice termine ANLA è sufficiente per indicare l'Associazione.

ARTICOLO 3 - Finalità

3,1 ANIA persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche* solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale indicate al successivo art. 4 in forma di azione volontaria o erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni e servizi.

3*2 ANLA basa i suoi principi sullo spirito della Costituzione, che pone il lavoro a fondamento della Repubblica Italiana.

3.3 In particolare essa si propone di:

- a) affermare i valori spirituali del lavoro nel rispetto anche della tradizione etico-sociale, che caratterizza la nostra civiltà;
- b) adoperarsi perché in ogni sede ed in ogni occasione siano tutelati la dignità, gli ideali ed i legittimi interessi dell'Anzianato de' Lavoro;
- c) diffondere nella società civile i valori che, attraverso il dovere compiuto dai Senior.es per lo sviluppo dell'Azienda o dell'Ente pubblico di appartenenza, hanno contribuito al progresso della comunità nazionale;
- d) dare il suo apporto di esperienza e di consapevole equilibrio per la risoluzione di problemi sociali nell'ambiente di lavoro, agevolando opportunamente l'inserimento delle giovani leve e rafforzando i rapporti dei Lavoratori Anziani (Seniores) con il proprio Gruppo o Associazione e con quanti operano all'interno dell'Azienda o dell'Ente pubblico;

- e) rappresentare e tutelare [l'Anzianato del Lavoro, interessando le istituzioni pubbliche a livello centrale e regionale, affiancando quelle operanti nel settore di assistenza agli anziani nelle varie forme di fattiva solidarietà e favorendo le attività di volontariato svolte dai propri associati.
- f) svolgere e/o promuovere attività di natura culturale.

ARTICOLO 4 — Attività di interesse generale

4.1. In conformità al precedente art. 3 ANLA esercita le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS ai quale si riferisce anche nella numerazione:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104* e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione* istruzione e formazione professionale ai sensi della L. n. 53/2003 e successive modificazioni;

del paesaggio, ai sensi del decreto



ificazioni nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori o delle persone di cui all'art. 2, comma 4 del d.lgs. in materia di impresa sociale di cui all'art. 1 comma 2 lettera c L, 06.06.2016 n. 106;
- u) beneficenza; sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. n. 166/2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui al d.lgs 117/2017;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività generali di cui al D.lgs 11/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco incluse le Banche dei tempi di cui alla L 53/ 2000 e i gruppi di acquisto solidale ai sensi della L 244/2007;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4,2 A tal fine ANIA:

.. promuove la costituzione di Gruppi o Associazioni Seniores e li assiste nello svolgimento della loro attività in favore dei propri associati in materia pensionistica, previdenziale; assicurativa, fiscale e sanitaria; .. promuove attraverso i suoi organi centrali e periferici, iniziative assistenziali, culturali, turistiche, e ricreative con particolare attenzione a quelle tese a far vivere agli anziani un invecchiamento attivo; .. promuove direttamente iniziative o aderisce ad iniziative esterne promosse da altre Associazioni, Federazioni ed Enti, e procede all'affiliazione di enti e/o associazioni che ne facciano richiesta purché esse siano coerenti con lo Statuto dell'ANLA e finalizzate alla valorizzazione ed alla tutela dei diritti dei propri associati; .. svolge attività editoriali al fine di divulgare finalità e attività dell'Associazione, anche attraverso la pubblicazione di periodici e di notiziari; .. svolge tutte le attività comunque connesse con le finalità istituzionali e gli obiettivi dell'Associazione.

4.3. Destinatari di tali attività saranno gli associati, i loro familiari e i terzi.

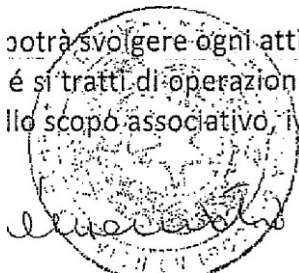
4.4 ANLA ha natura apartitica, aconfessionale, non ha carattere sindacale e non persegue finalità di lucro.

ARTICOLO 5 - Attività diverse

in
ritenuta
il
economiche,

5.1
via

potrà svolgere ogni attività, anche
e si tratti di operazione ritenuta
allo scopo associativo, ivi comprese



- 3 -

L'Associazione anche commerciale, purché occasionale e non prevalente e purché necessaria, opportuna o comunque utile per raggiungimento delle comprese operazioni finanziarie (non nei

(0

confronti del pubblico) e patrimoniali in genere, atte e funzionali al perseguimento dello scopo associativo. Tali attività devono svolgersi nel rispetto ed in conformità delle norme di legge vigenti e che ne disciplinano l'esercizio. .

ARTICOLO 6 — Durata e sede

6.1 L'Associazione ha durata illimitata.

6.2 L'Associazione ha la sua sede in Roma. Il trasferimento della sede in Italia non implica modifica statutaria.

Titolo ti

SOGGETTI ADERENTI ALL'ANLA

ARTICOLO 7 - ASSOCIATI

7.1 Possono essere associati ad ANIA tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, che lo desiderano senza alcuna limitazione purché condividano e vivano i valori e gli obiettivi di ANLA presenti nello Statuto e le relative norme.

7.2 Gli Associati possono essere organizzati in formazioni organizzative chiamate Gruppi che richiedono l'iscrizione all'ANLA e che possono essere rette da un proprio Statuto, la cui formulazione sia coerente con le finalità e gli interessi generali e/o diversi dell'ANLA e che va portato a conoscenza della Presidenza dell'ANLA sia al momento della domanda di richiesta di associazione sia nel caso di modifica o aggiornamento.

7.3 Associati sono coloro che abbiano fatto richiesta di far parte dell'ANLA avendone requisiti (art. 7.1) e la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Qualora questi non si esprima con un provvedimento comunicato al richiedente entro 30 (trenta) giorni con raccomandata con avviso di ricevimento, la domanda deve intendersi accolta. Il Consiglio è tenuto a rendere noti i motivi dell'eventuale rigetto della medesima domanda.

7.4 Gli Associati si suddividono in: Ordinari, Familiari e Affiliati. Gli Associati Ordinari sono gli iscritti sia singolarmente che appartenenti ad associazioni e organizzazioni territoriali. Gli Associati Familiari sono i familiari conviventi dei soci ordinari da questi iscritti per partecipare alle iniziative sociopolitiche, culturali e del tempo libero dell'ANLA. Gli Associati Affiliati sono Associazioni o enti che abbiano fatto richiesta di adesione ad ANLA al fine di poter compiutamente svolgere la propria attività. Le associazioni e/o enti che si affilano sono retti da propri statuti, conservano la propria fisionomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

7.5 E' in ogni caso esclusa qualsiasi forma di partecipazione sociale che possa essere ritenuta "temporanea" ai sensi di legge.

ARTICOLO 8 — Diritti e doveri degli associati

8.1 Tutti gli Associati possono svolgere le attività previste dallo statuto e partecipare alla vita associativa in condizioni di uguaglianza e democraticità. Hanno il diritto di frequentare le sedi sociali, di servirsi dei beni e delle attrezzature messi a disposizione e disciplinati di godere dei servizi* delle facilitazioni e dell'assistenza offerte dall'Associazione e di ottenere accesso alle riunioni, alle iniziative ed alle manifestazioni promosse dall'Associazione. Hanno altresì il diritto di ricevere il periodico edito dall'ANLA quale organo ufficiale dell'Associazione.

8.2 I Familiari conviventi in regola con il tesseramento hanno gli stessi diritti degli Associati ordinari tranne la ricezione del periodico.

8.3 Tutti gli Associati Ordinari, Familiari e Affiliati sono tenuti al versamento della quota annuale di tesseramento o di affiliazione, ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ANLA.

8.4 Ogni Associato, in regola con il versamento all'ANLA della quota annuale, ha diritto a partecipare alla vita associativa di ANLA secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.

ARTICOLO 9 - Volontari

9.1. ANLA, ai sensi dell'art. 17 del CTS, potrà avvalersi nello svolgimento delle proprie attività di volontari e provvederà ad iscrivere in un apposito Registro coloro che svolgono tale attività in modo non occasionale.

9.2 L'attività di volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo al volontario nemmeno dal beneficiario.

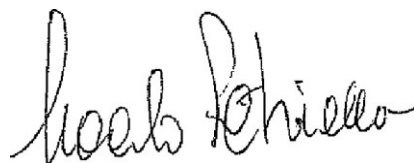
9.3 La qualità di volontario è incompatibile per gli associati di ANIA che abbiano una qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con ANIA stessa o con l'ente attraverso il quale svolge la propria attività volontaria

9.4 Non si considera volontario l'Associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle proprie funzioni

ARTICOLO 10 Recesso ed esclusione

10.1 La qualità di Associato deve risultare da apposito Registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo Nazionale.

10.2 Tale qualità si perde per recesso, morte o per esclusione; l'esclusione verrà dichiarata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo Nazionale.



avviso di
ricevimento.

in corso

10.5

versata, in ragione del tempo trascorso.

10.6 La quota versata non è trasmissibile, né rivalutabile.

scadere dell'anno in scadenza dell'anno in
coAs02•e' pentscritto al Consiglio
Direttivo Nazionale e ha effetto con
venga fatta entro trenta giorni prima
deflo

L'Associato uscente non potrà restituire di tutta o parte della quota



- 5 -

ORGANIZZAZIONE

11.1 ANLA, che svolge la sua attività sull'intero territorio nazionale, si articola in:

- Sede centrale
- Sedi regionali e/o interregionali
- Sedi provinciali e/o locali

12.1 Sono Organi dell'ANLA.' _

Presidente Nazionale

- Consiglio Direttivo Nazionale
 - Revisione legale dei conti
- Organo di controllo ovvero "Collegio dei Revisori dei Conti"
 - Consiglio Regionale
 - Consiglio Provinciale

– i Vice Presidenti Nazionali – il Presidente del Consiglio Regionale ovvero Interregionale

• I Presidenti dei Comitati Provinciali

12.3 Tutti gli organi e le cariche sopra elencate sono rieleggibili, ma il Presidente Nazionale non potrà essere eletto per più di due mandati consecutivi, . . .

12.4 Gli organi e le cariche sono assegnate a soci ANLA e non sono retribuite.

12.5 Tutti gli organi e le cariche dell'ANLA non possono essere legati alla stessa da rapporto di lavoro subordinato o comunque di collaborazione. .

ARTICOLO 13 — Assemblea degli Associati

13.1 L'organo supremo dell'ANLA è l'Assemblea degli Associati; ta stessa per convocazione formale (ordinaria o straordinaria); spetta al volta per volta al quale delle due forme ricorrere.

; la stessa delibera per referendum o
Consiglio Direttivo Nazionale stabilire



13.2 Compongono l'Assemblea dei soci i rappresentanti dei Consigli regionali e dei Gruppi e degli Affiliati,

13.3 Le Assemblee per referendum si intendono valide con la presenza di almeno un decimo dei soci. Nella lettera che precisa i motivi e le proposte che hanno richiesto l'Assemblea per referendum dovrà essere inclusa l'apposita scheda di votazione.

13.4 L'Assemblea è formalmente convocata dal Presidente, presso la Sede sociale o anche altrove in Italia, almeno una volta all'anno in via ordinaria entro il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del preventivo; essa è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente Nazionale o il Consiglio Direttivo Nazionale lo ritengano opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati* a norma dell'art. 20 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 — Competenze dell'Assemblea

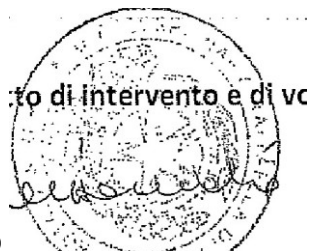
14.1 Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) le deliberazioni sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di sua competenza;
- b) l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo Nazionale sull'attività svolta dall'Associazione;
- c) l'approvazione del rendiconto annuale consuntivo e del preventivo;
- d) l'elezione e revoca del Presidente Nazionale;
- e) l'elezione e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- f) la ratifica dei Presidenti Regionali / Interregionali su proposta del Presidente Nazionale;
- g) l'elezione e revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e della Revisione Legale dei Conti ove necessaria;
- h) la deliberazione su ogni altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- i) l'approvazione del Regolamento di cui art. 34 del presente Statuto;
- l) su ogni altro oggetto attribuito dalla legge o dallo statuto alla sua competenza;

14.2 Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria le seguenti attività:

- a) lo scioglimento o la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;

- b) le modifiche dello Statuto;
- c) ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione..



ARTICOLO 15 - Diritto di

voto

15.1 Il diritto di intervento e di voto in Assemblea è subordinato al pagamento della vigente quota annuale decisa dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla anzianità di iscrizione pari ad almeno 90 giorni.

ARTICOLO 16 — Svolgimento dell'Assemblea

16.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente vicario; in assenza di entrambi, da altra persona designata dall'Assemblea medesima.

16.2 Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se ne ritiene il caso, due scrutatori.

16.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

16.4 Delle riunioni dell'Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori,

16.5 I verbali dovranno rimanere depositati presso la Sede sociale.

ARTICOLO 17 - Deliberazioni dell'Assemblea

17.1 Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese in prima convocazione a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto voto.

17.2 In seconda convocazione, le suddette deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e valide qualunque sia il numero degli intervenuti presenti.

17.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima e seconda convocazione, con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

17.4 Le delibere attinenti allo scioglimento, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'Associazione ed alla devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli Associati aventi diritto di voto ai sensi del presente Statuto.

ARTICOLO 18 — Consiglio Direttivo Nazionale

18.1 L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo Nazionale composto dal Presidente Nazionale eletto e da un numero variabile da sette a dieci consiglieri eletti dall'Assemblea degli Associati.

18.2 Il Consiglio Direttivo Nazionale resta in carica quattro anni, e comunque sino all'Assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali.

18.3 I Consiglieri sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

18.4 In caso di cessazione di uno o più Consiglieri nel corso dell'incarico è in facoltà del Consiglio Direttivo Nazionale stesso di sostituirlo o sostituirli con i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla successiva Assemblea elettiva. I membri subentranti scadono con quelli; in: carità, all'atto della loro nomina.

18.5 Non possono essere eletti consiglieri e se eletti decadono, l'interdetto, l'inabilitato, l'interdetto, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi



18.6 I consiglieri devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi di legge.

18.7 Non possono essere eletti consiglieri coloro che hanno un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione con ANLA.

ARTICOLO 19 — Poteri e compiti del Consiglio Direttivo Nazionale

19.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni, fatta eccezione per i poteri attribuiti al Presidente Nazionale

Il Consiglio elabora il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione di cui all'art. 34 del presente Statuto, di seguito "Regolamento", da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; determina l'ammontare delle quote associative da versarsi annualmente ed il termine entro il quale queste ultime devono essere versate; promuove ed attua le politiche e gli indirizzi conseguenti alle direttive generali espresse dall'Assemblea,

19.2 Il Consiglio predispone un rendiconto consuntivo ed un preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; detti documenti saranno a disposizione degli associati che intendessero consultarli presso la Sede sociale e le Sedi regionali dalla data dell'avviso di convocazione dell'Assemblea; i medesimi dovranno rimanere depositati presso la Sede sociale anche dopo la loro approvazione.

ARTICOLO 20 - Riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale

20.1 Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente Nazionale almeno due volte all'anno, per deliberare in ordine al rendiconto consuntivo ed al preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché all'ammontare della quota associativa e, comunque, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

20.2 In particolari casi di necessità sono ammesse riunioni di Consiglio per video e audio conferenza, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e a condizione che tutti i partecipanti possano essere

identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sugli argomenti trattati.

20.3 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

20.4 Il Consiglio è presieduto dal Presidente Nazionale o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano del Consiglio. Il verbale della riunione verrà redatto, su apposito libro, relativo verbale, che verrà sottoscritto dal segretario verbalizzante.

20.5 Delle riunioni del Consiglio, il verbale verrà redatto dal Presidente della Commissione di controllo.

20.6 Il Consigliere che per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio sia assente ingiustificato, decade dall'incarico.

20.7 Il Consiglio è convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri in carica.

ARTICOLO 21 — Presidente Nazionale e Rappresentanza

21.1 Presidente Nazionale, ed in sua assenza o impedimento temporaneo, il Vice Presidente vicario, rappresenta legalmente ed in via generale l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, coordina e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta, con facoltà di nominare procuratori; nei casi

di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione del Consiglio Direttivo Nazionale.

21.2 Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo Nazionale, può costituire apposite Commissioni di studio per determinati argomenti di interesse dell'Associazione.

21.3 Spetta al Presidente il potere di aprire, chiudere e gestire i conti correnti presso Istituti di Credito di sua scelta e compiere le operazioni connesse con la gestione finanziaria del patrimonio dell'Associazione.

21.4 E' facoltà del Presidente Nazionale:

- a) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale la nomina di Consiglieri Onorari. I Consiglieri Onorari possono partecipare, su invito e senza diritto di voto; alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e alle manifestazioni nazionali e locali dell'ANLA;
- b) proporre al Consiglio Nazionale, il commissariamento di un Organo territoriale dell'ANLA che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'ANLA;

- c) costituire delle Sezioni operative speciali;
- d) nominare presidenti regionali / interregionali in caso di rinuncia e/o deposizione di presidenti regionali in carica;
- e) nominare presidenti regionali / interregionali onorari;

21.5 Il Presidente, su delega del Consiglio, stabilisce i compensi del direttore generale, dei dipendenti e collaboratori nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 22 — Presidente Nazionale, Vice Presidente

22.1 Il Consiglio Direttivo Nazionale nomina due Vice Presidenti di cui uno vicario.

22.2 Il Presidente Nazionale resta in carica 4 (quattro) anni e comunque sino al rinnovo delle cariche sociali da parte dell'Assemblea e potrà essere eletto per non più di due mandati consecutivi.

ARTICOLO 23- Revisione legale dei conti

- 10 -

I

23.1 Il Collegio dei revisori dei conti di cui al successivo art. 24 è anche organo di Bévi.Siotlé CeEafe dei Conti ai sensi dell'art. 31 CTS nel caso ricorrano i limiti di legge.



ARTICOLO 24 - Organo di controllo - Collegio dei Revisori

24.1 L'organo di controllo ai sensi dell'art. 30 del Codice è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, dei quali tre effettivi che nominano nel proprio seno il Presidente.

24.2 Il Presidente deve essere iscritto all'albo dei Revisori dei Conti.

24.3 L'organo di controllo esercita in particolare le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea; vigila sull'andamento della gestione economica, patrimoniale e finanziaria; accerta la regolare tenuta della contabilità; esamina, controlla e ne redige apposita relazione; esamina i preventivi ed i rendiconti corredandoli della propria relazione per l'approvazione dell'Assemblea.

24.4 Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica quattro anni e comunque fino all'Assemblea che nomina il nuovo Collegio; i Revisori dei Conti sono eleggibili per non più di due mandati consecutivi.

24.5 I Revisori dei Conti partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale e dell'Assemblea,

24.6 La funzione di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi carica prevista dallo Statuto.

ARTICOLO 25 - Direttore generale

25.1 Il direttore generale è nominato, su proposta del Presidente nazionale, dal Consiglio Direttivo Nazionale. Al direttore generale spetta curare l'esecuzione delle indicazioni del Presidente nazionale, dell'Assemblea/ del Consiglio Direttivo Nazionale, sovrintendere all'attività della presidenza nazionale e dell'Associazione e assicurare lo svolgimento ordinario. Il direttore generale è responsabile dello staff della presidenza nazionale, Il direttore generale partecipa alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo Nazionale senza diritto di voto. Il suo mandato è quadriennale e rinnovabile.

ARTICOLO 26 Funzioni degli Organi periferici

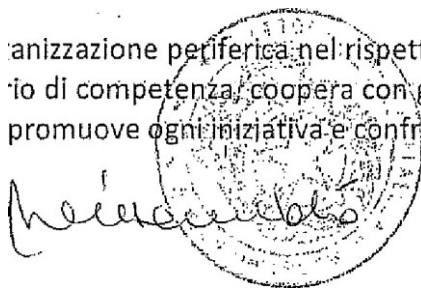
26.1 L'organizzazione periferica dell'ANLA è costituita da:

- Consigli Regionali ovvero interregionali

26.2 L'organizzazione periferica nel rispetto dell'ANLA la loro competenza, coopera con gli Organi centrali per promuovere ogni iniziativa e confronto

- Consigli provinciali

L'organizzazione dei principi e delle direttive dell'ANLA rappresenta sul territorio di competenza con gli Organi centrali per le attività svolte da questi ultimi sul territorio, promuove con le amministrazioni pubbliche regionali e locali,



- 11 -

in relazione ed alle finalità statutarie di ANLA, fa azione di proselitismo nelle forme ritenute più opportune e coerenti con gli indirizzi della Presidenza Nazionale per propagandare e far conoscere l'ANLA

ARTICOLO 27 — Organizzazione regionale ovvero interregionale

27.1 Il Consiglio Regionale, ovvero Interregionale nel caso siano accorpate più Regioni, rimane in carica quattro anni, è costituito dal Presidente e dai consiglieri espressi dagli associati e dai Gruppi presenti in quel dato territorio.

27.2 Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente, che lo presiede e ne è membro di diritto.

27.3 Spetta al Consiglio Regionale e per analogia a quello Interregionale:

- incrementare il numero di soci in quel dato territorio
- studiare ogni iniziativa che possa essere opportuna al rafforzamento dei fini etico-sociali dell'ANLA; raccogliere a livello regionale pensieri e aspirazioni ed ogni altro suggerimento utile a conseguire le finalità di ANLA;
- supportare sul territorio regionale le iniziative nazionali del Presidente e del Consiglio Nazionale
- nominare se necessario una segreteria per il funzionamento del Consiglio e per il supporto del Presidente sentito il Presidente Nazionale;

e) redigere il bilancio consolidato regionale (preventivo e consuntivo), deliberarne l'approvazione e quindi curarne la trasmissione al direttore generale nei tempi e nelle modalità stabilite dalla presidenza nazionale.

f) fungere da centro di riferimento e di coordinamento per Enti, organizzazioni e Associazioni che abbiano rapporti con l'ANLA nel territorio di competenza;

g) promuovere la convocazione di convegni regionali o interregionali, d'intesa con la Presidenza Nazionale e stabilire i programmi delle manifestazioni dell'ANLA nell'ambito territoriale;

h) partecipare a manifestazioni e cerimonie che si svolgono nell'ambito territoriale e nelle quali sia utile la presenza dell'ANLA

27.4 Il Presidente Regionale può aprire conti correnti bancari o postali intestati all'ANLA — Consiglio Regionale... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 28 — Organizzazione Provinciale e sezioni speciali

28.1 Il Comitato provinciale è costituito dal Presidente provinciale e dai consiglieri espressi dagli associati e dai Gruppi presenti in quel dato territorio.

Spetta al Comitato provinciale agire di concerto con il Presidente regionale per attuare sul territorio di competenza le politiche ANLA e ogni altra indicazione, finalizzata a incrementare il numero di soci, tesa a studiare ogni iniziativa che possa essere opportuna al rafforzamento dei fini etico-sociali dell'ANLA, volta a raccogliere a livello provinciale pensieri e aspirazioni ed ogni altro suggerimento utile a conseguire le finalità di ANLA, coerente con le strategie nazionali. Il funzionamento del Comitato Provinciale sarà definito dal Regolamento di cui all'art. 34 del presente Statuto.

- 12 -

28.2 Il Presidente Provinciale può aprire conti correnti bancari intestati all'ANLA — Comitato Provinciale... e compiere le operazioni connesse alla gestione finanziaria dello stesso Consiglio.

28.3 Le disposizioni dei commi precedenti valgono per analogia per ogni altra sezione speciale istituita dal Presidente Nazionale.

Titolo IV

BILANCIO PATRIMONIO E GESTIONE

ARTICOLO 29 - Bilancio e Bilancio sociale

29.1 Alla predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio provvede annualmente il Consiglio Direttivo Nazionale, che dopo averlo approvato al proprio interno previa acquisizione della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti



così come stabilito all'art 24, lo sottopone al giudizio dell'Assemblea Generale entro il 30 aprile di ogni anno.

29.2 Il bilancio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e gestionale e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

29.3 Il Consiglio Direttivo Nazionale documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art 5 dello statuto (attività diverse).

29.4 Sul sito ufficiale di ANIA saranno pubblicati ed aggiornati gli emolumenti compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti gli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

29.5 Verrà predisposto il bilancio sociale al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS.

ARTICOLO 30 - Patrimonio

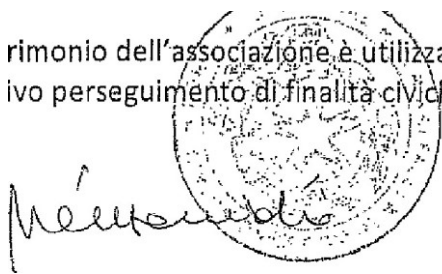
30.1 Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti*

30.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- 1) dalle quote associative;
- 2) da contributi derivanti da pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e enti in genere pubblici e privati;
- 3) dal ricavato delle attività organizzate dall'Associazione;
- 4) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- 5) da ogni altra entrata che c.9-art.71-a.d incrementare sociale.

l'attivo patrimonio dell'associazione è utilizzato
30.3 Il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo solidaristiche e di utilità sociale.



Handwritten signature: Paolo Potricchio

ARTICOLO 31 — Esercizio finanziario

31.1 — Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

31.2 — Il rendiconto gestionale e finanziario consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio devono essere redatti annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale ed approvati dall'Assemblea entro il 30 aprile di ogni anno.

ARTICOLO 32 - Utili e Avanzi di Gestione

32.1 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale, a fondatori, soci, lavoratori* collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuate del rapporto associativo, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

32.2 Per la considerazione di distribuzione indiretta degli utili si rimanda all'artt. 8 commi 2 e 3 CTS.

32.3 L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 33 - Scioglimento e estinzione

33.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

33.2 Qualunque sia la causa dello scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione dovrà essere devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art 45 comma 1 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo quanto stabilito dall'Assemblea straordinaria generale ciò non appena sarà operativo il Registro Unico Nazionale Terzo Settore di cui art. 45 del Codice. .

ARTICOLO 34 — Regolamento

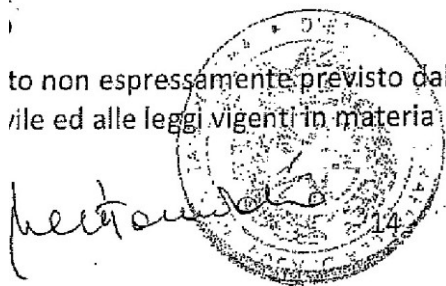
34.1 Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative centrali e periferiche ed il loro funzionamento, definire tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, nonché per disciplinare le ipotesi ivi contemplate, l'Associazione si doterà di un Regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale e approvato dall'Assemblea Nazionale.

Articolo 35

Rinvio

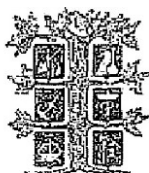
35.1 Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del codice civile ed alle presenti Statuto si fa riferimento alle disposizioni

to non espressamente previsto dal
ile ed alle leggi vigenti in materia



A large, stylized handwritten signature in dark ink, which appears to read "Roberto Petri".

caso



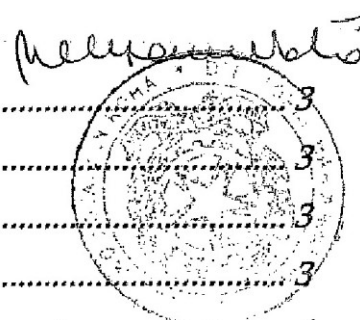
ANLA/Onlus
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
LAVORATORI
ANZIANI

Allegato B alla mia Atto
Repertorio n. 12.285/8343



REGOLAMENTO APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DEL 24 SETTEMBRE 2020

rio



Art 1 — Associati ANLA.....	3
Diritti e doveri degli Associati	3
Volontari.....	3
Presidenti Regionali e/o Inter-Regionali	4

Sommario

Premessa

Ar. 2 —

Art. 3 — Volontari

Art. 4 — Presidenti Regionali e/o Inter-Regionali 4

Art. 5 — Consigli Regionali e/o Inter-Regionali

.....4

Art 6 — Comitati Provinciali, Presidenti Provinciali, Fiduciari provinciali.....5

Art. 7 — Procedure elettive regionali.....5

Art. 8 — Assemblea Nazionale.....6

Art 9 - Formazione dell'Assemblea nazionale.....6

AR. IO - Sistema di voto nell'Assemblea nazionale7

Art. 11- Svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva.....7

Art. 12 — Commissione Verifica

Poteri.....8

Art. 13 — Ufficio di Presidenza dell'Assemblea Nazionale.....

8

Art. 14 — Il Presidente dell'Assemblea nazionale.....

9

Art. 15—Votazioni in

Assemblea

l'Assemblea nazionale.....

9

nazionale

9

ento del Consiglio Direttivo Nazionale.....

9

Art 16—Verbale

dell'Asse

Art. 17—

Funzionamento

del

Cbà9iÈlibDtet-üvo Nazionale

Premessa

Il presente Regolamento fa riferimento allo Statuto della "Associazione Nazionale Lavoratori Anziani", o più brevemente "A. NI IA . di seguito "ANLA".

Con i l termine "presidenza nazionale ANLA" si indica l' attività ordinaria del Presidente nazionale e dell'ufficio AN LA

O gn i co m u n icazio n e u fficia le fra i differe n ti co m p on en ti d e lla stru ttu ra A N LA a q u a l sia si livello e la p residenza nazio na te avviene u nicam en te tra m ite l'in dirizzo e•rn ail info @anla.it ovvero quello che sarà individuato a tal scopo dalla presidenza nazionale.

Art. 1 - Associati ANLA

1. Sono i soggetti previsti all'art. 7 dello Statuto.

2. La domanda di associazio ne all'AN LA sarà presentata al più vicino punto di rappresentanza locale di ANLA che, dopo un primo esame della richiesta, prowederà a trasmettere La documentazione alla presidenza nazionale, Dove non risulti costituita alcuna rappresentanza locale, la domanda sarà inoltrata direttamente alla presidenza nazionale ANLA. Può anche far da tramite un Gruppo di prossimità che potrebbe agevolarne l'aggregazione e l'integrazione nel Gruppo territoriale regionale.
3. Il nuovo tesserato contestualmente all'iscrizione provvederà a versare all'ANLA la quota associativa secondo quanto stabil ito per L ' anno in corso dal Consiglio nazionale direttivo.
4. L'organizzazione regionale dell'ANLA raggruppa in un Gruppo territoriale regionale i tesserati ANLA non facenti parte di Gruppi o Associazioni o facenti parte di Gruppi con meno di 10 tesserati ANLA.
5. Il numero minimo di Associati per dar vita a un Gruppo è di 10 unità.
6. Gli Associati appartenenti ai Gruppi territoriali e gli Enti Affiliati verseranno direttamente all'AN LA le quote di tesseramento dei soci di competenza secondo le modalità indicate dâl Consiglio nazionale direttivo.
7. Gli Associati Affiliati aderiscono ad ANLA solo come Ente nella sua totalità e non con i singoli loro componenti. Di norma non usufruiscono delle convenzioni ANLA, ricevono una sola copia di ogni numero del periodico Esperienza, Gli Associati Affiliati esprimono

5 delegati in totale per la loro rappresentatività nelle Assemblee nazionali dove comunque non possono portare deleghe. La quota di affiliazione degli Associati Affiliati è calcolata in funzione della loro consistenza numerica secondo le modalità indicate dal Consiglio nazionale direttivo.

Art. 2 - Diritti e doveri degli Associati

1. Come richiamato dall' art. 8 dello Statuto, ogni Associato per partecipare alla vita associativa di AN LA deve essere in regola con le norme di tesseramento stabilite per l'anno associativo in corso dal Consiglio nazionale direttivo.

Art. 3 - Volontari

1. Il ruolo dei volontari è definito all' art. 9 dello Statuto.
2. Al volontario potranno essere rimborsate da ANLA soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono vietati rimborsi forfettari. Le spese dei volontari potranno essere oggetto di rimborso se rientrano nell' ambito di un progetto, presentato e approvato dalla presidenza nazionale, documentate e preventivamente autorizzate dall'organo amministrativo di ANCA che poi procederà all'erogazione.
3. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi di legge purché non si superi l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili. I limiti saranno automaticamente aggiornati in caso di modifiche normative.

Art 4 - Presidenti regionali e/o inter-regiona 1

1. I Presidenti regionali sono nominati dall'Assemblea nazionale tra i nominativi della Regione di competenza proposti al Presidente nazionale dai Consigli regionali. Il mandato ha la stessa durata temporale di quello dei Consiglieri nazionali e del Presidente nazionale e si conclude con gli appuntamenti elettorali dell'Associazione indipendentemente dalla data in cui hanno assunto l'incarico.
2. Le candidature alla carica di Presidente regionale dovranno pervenire alla presidenza nazionale non oltre 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva.
3. Il Presidente nazionale può nominare durante il suo mandato nuovi Presidenti regionali in caso di dimissioni, rinuncia, deposizione o impedimento grave di Presidenti regionali in carica (art. 21 dello Statuto).
4. I Presidenti regionali presiedono il Consiglio regionale di competenza.
5. Il Presidente regionale organizza le procedure elettive regionali degli iscritti che designano i delegati regionali per le Assemblee nazionali. Il risultato di tale designazione vale per tutta la durata del mandato associativo (quattro anni) in cui restano in carica gli organi sociali.
6. In caso di breve assenza o impedimento temporaneo del Presidente regionale, le sue funzioni vengono svolte dal Vice Presidente regionale.



7. E' facoltà del Presidente nazionale proporre all'Assemblea nazionale elettiva l'accorpamento di più regioni prive di presidenza regionale autonoma sotto un 'unica presidenza regionale, In tal caso il Presidente regionale è da intendersi come Presidente inter-regionale ed ha le stesse prerogative del Presidente regionale.

Art, 5 - Consigli regionali e/o inter-regionali

1. I Consigli regionali sono composti da: Presidente regionale, Presidenti del Consiglio provinciale (se esistono), Fiduciari provinciali (se esistono), Rappresentanti competenti per il territorio regionale di Gruppi, Consiglieri nazionali residenti nella regione di competenza, delegati all'Assemblea nazionale.
2. Nella designazione dei Rappresentanti di cui sopra, tra i fattori di scelta dei candidati, occorre considerare anche il loro livello di rappresentatività sul territorio e nel tessuto degli Associati ANLA.
3. I ruoli del Consiglio regionale e del suo Presidente nel nuovo assetto istituzionale richiedono capacità di organizzazione, di partecipazione e di relazione. I compiti e le competenze dei Consigli regionali sono indicati nello Statuto.
4. In coerenza con il comma 4.7 dello Statuto il Presidente nazionale propone l'accorpamento di più regioni prive di presidenza regionale autonoma sotto un'unica presidenza regionale. In tal caso il Consiglio regionale è da intendersi come inter-regionale ed ha le stesse prerogative del Consiglio regionale.

Art. 6 - Comitati provinciali, Presidenti provinciali, Fiduciari provinciali

1. I compiti e le competenze del Comitato provinciale sono indicati nell'art. 28 dello Statuto.
2. Il Comitato provinciale, costituito su iniziativa del Presidente regionale di competenza con l'accordo della presidenza nazionale, sussiste se nella provincia di competenza sono presenti almeno tre Gruppi di Associati.
3. Il Presidente del Comitato provinciale è eletto dall'Assemblea dei Presidenti dei Gruppi che compongono il Comitato provinciale, compreso il Presidente del Gruppo dei tesserati territoriali che vi appartiene per quel che concerne quel dato territorio.
4. Le elezioni del Presidente del Consiglio provinciale avvengono mediante votazione palese, attribuendo ad ogni elettore avente diritto l'espressione di un solo voto,
5. Le candidature saranno presentate al Presidente regionale almeno quindici giorni prima della riunione elettiva.
6. Le cariche del Presidente e dei Consiglieri del Comitato provinciale hanno un mandato di quattro anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.
7. I compiti del Presidente e del Comitato provinciale sono indicati dall'art. 28 dello Statuto ed in particolare, sempre d'intesa con il Presidente regionale, il Presidente e il Comitato Provinciale si impegnano a:
 1. incrementare il numero di Associati ad ANLA;
 2. rappresentare l'Associazione nei rapporti con le Istituzioni pubbliche e private, Enti, Associazioni, del panorama sociale, culturale, lavorativo del territorio in cui si trova ad operare;
 3. interagire con il territorio, in accordo con la presidenza nazionale e regionale, anche mediante iniziative culturali e di sostegno atte a favorire sul territorio forme di promozione come Premi di Laurea o Diploma o similia a favore di Associati ANIA, promuovendo attività di

carattere sociale, turistico, ricreativo, culturale, assistenziale etc etc e incentivando attività di volontariato locale;

4. predisporre a tempo opportuno il rendiconto inviandolo al Presidente regionale,
8. il Presidente regionale, con l'accordo del Presidente nazionale, può nominare in un dato territorio provinciale, dove non sussistano le condizioni previste per la creazione di un Comitato provinciale, e se necessario, un Fiduciario provinciale.
9. Il Presidente provinciale o il Fiduciario provinciale collabora con il Presidente regionale attuando nel territorio di competenza le indicazioni formulate dalla presidenza nazionale e da quella regionale.

Art. 7 - Procedure elettive regionali

1. Nel percorso che porterà alla celebrazione dell'Assemblea elettiva nazionale, le operazioni di nomina dei delegati nazionali e dei Presidenti regionali si attuano nella più ampia consultazione possibile che includa i rappresentanti di ogni realtà ANLA presente nel territorio di competenza.
2. Ai Consigli regionali spetta il compito di indicare, nelle modalità stabilite, alla presidenza nazionale, per la successiva ratifica da parte dell'Assemblea nazionale, l'elenco dei candidati (almeno due) alla carica di Presidente regionale. Gli Affiliati, se presenti, partecipano nella persona del loro rappresentante di proprio delegato alle consultazioni volte a determinare i candidati.
3. Ai Consigli regionali spetta il compito di designare i propri delegati all'Assemblea nazionale. Nella Regione ogni Gruppo presente propone, nel numero complessivo dei candidati a suo tempo comunicato dalla presidenza nazionale, un numero di delegati proporzionale alla propria consistenza numerica rispetto agli altri Gruppi.
4. In queste procedure elettive ogni Tesserato del territorio competente è rappresentato: se appartenente a un Gruppo, dal portavoce designato dal Gruppo stesso rispettando il criterio della democraticità; se non appartiene ad un Gruppo, dal Presidente del Comitato provinciale locale o, in mancanza di tale Comitato, dal Presidente regionale in carica in quanto Presidente del corrispondente Gruppo territoriale. Se si rendessero necessarie votazioni per individuare i candidati, il "peso" di ogni Gruppo nelle eventuali votazioni sarà rapportato al numero dei suoi iscritti in maniera proporzionale.
5. Le procedure elettive regionali sono avviate per tempo dal Consiglio regionale, dandone adeguata e tempestiva comunicazione alla presidenza nazionale, e organizzate dal Presidente regionale che normalmente le presiede,
6. Ciascun candidato alle cariche regionali o nazionali dovrà allegare alla propria candidatura, a pena di esclusione, il modulo di autocertificazione relativo alla propria idoneità.



Art. 8 - Assemblea nazionale

1. E' l'organo supremo dell'Associazione (art. 13 dello Statuto) con le competenze previste all' art. 14 dello Statuto.
2. Il Presidente nazionale all' atto della convocazione dell'Assemblea stabilisce l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione,

3. Nella convocazione formale, da inviare agli Associati con diritto al voto almeno 15 giorni prima dell'adunanza, deve essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza in prima convocazione l'Assemblea non dovesse risultare regolarmente costituita.

Tra la prima e la seconda convocazione deve esserci un intervallo di almeno 24 ore.

4. Le convocazioni dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria, sono effettuate mediante lettera contenente l'ordine del giorno e spedita a ciascun avente diritto a farne parte a mezzo di raccomandata o posta elettronica certificata (PEC).
5. Nel caso di convocazione dell'Assemblea elettiva la convocazione formale deve essere inviata almeno 30 giorni prima dell'adunanza per permettere il regolare svolgimento degli adempimenti previsti.
6. L'Assemblea può essere di due tipi:
 1. L'Assemblea ordinaria o ordinaria elettiva con le competenze previste all'art. 14.1 dello Statuto;
 2. L'Assemblea straordinaria con le competenze previste all'art. 142 dello Statuto,
7. L'Assemblea ordinaria può essere convocata anche per referendum per l'esame e la deliberazione

di uno o più specifici punti previsti all'ordine del giorno. In tal caso:

1. la convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata o posta elettronica certificata PEC, che precisa la motivazione della deliberazione per referendum, la proposta da votare e dovrà contenere l'apposita scheda di votazione.
2. L'Assemblea è valida con le risposte di almeno un decimo degli Associati.

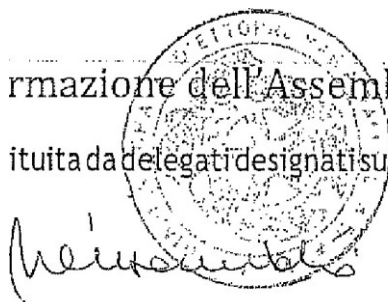
Art. 9

Formazione.

Formazione dell'Assemblea nazionale

Costituita da delegati designati su base regionale in rappresentanza degli

1. L'Assemblea nazionale è costituita da



Handwritten signature: Michele Patti

CIL

Associati iscritti ad ANLA.

2. I delegati partecipanti all'Assemblea nazionale sono stabiliti in numero di 145, tenendo conto del numero di iscritti ad ANLA, della rappresentatività degli Associati presenti in tutte le regioni italiane e del fatto che le regioni dove sono presenti più iscritti debbano avere adeguata rappresentazione.
3. Gli Associati Affiliati, in virtù della particolare loro affiliazione ad ANLA, hanno diritto a cinque delegati designati su base nazionale. I cinque delegati sono compresi nel computo di 145 indicato da comma 9. E qualora non siano presenti Asssociati Affiliati, il numero di delegati partecipanti all'Assemblea nazionale scende a 140.
4. I Delegati all'Assemblea nazionale sono designati in base alle procedure elettive regionali indicate all'art. 7 del presente Regolamento.
5. I Delegati designati a partecipare alle Assemblee nazionali restano tali per tutto il mandato sociale in corso salvo i casi in cui cessino per qualunque motivo di essere Associati.

6. Il numero dei Delegati che ogni regione esprime è in funzione del numero di tesserati presenti in quella data regione: la Regione con il numero di tesserati maggiore eleggerà il numero maggiore di Delegati.
7. Il Presidente nazionale all'inizio dell'ultimo anno di mandato sociale rende noto la data e il luogo dell'Assemblea elettiva che dovrà rinnovare le cariche sociali e, alla luce dei precedenti commi, il numero di delegati all'Assemblea nazionale da designare in ciascuna Regione.
8. Il computo dei Delegati regionali che ogni Regione designa è stabilito dal Presidente nazionale in base al criterio oggettivo della proporzionalità fra il numero di iscritti totale e il numero di iscritti di ogni regione. Nel computo non rientrano gli Affiliati, che designano in separata sede i loro rappresentanti,
9. Il numero di iscritti totale ad ANLA a cui fare riferimento è di norma quello dei Tesserati in regola con il pagamento della quota associativa al 31 dicembre dell'anno precedente l'Assemblea nazionale elettiva.

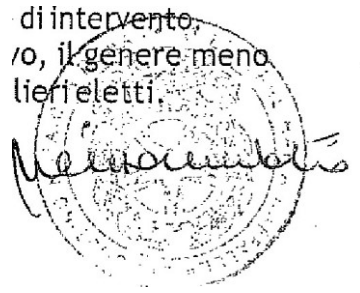
Art. 10 Sistema di voto nell'Assemblea nazionale

1. Ogni Delegato regionale presente all'Assemblea nazionale esprime un voto.
2. Ogni Delegato può portare all'accreditamento un massimo di una (1) delega.
3. La votazione di norma avviene con voto palese, salvo diversa esplicita indicazione del Presidente dell'Assemblea nazionale.
4. Gli Associati Affiliati non possono portare deleghe.

Art. 11 Svolgimento dell'Assemblea nazionale elettiva

1. L'Assemblea nazionale ordinaria elettiva viene indetta ogni quattro (4) anni, alla scadenza del mandato degli Organi dell'ANLA per l'elezione, nell'ordine, del Presidente e dei Consiglieri nazionali con schede separate, dell'Organo di controllo Collegio dei Revisori e la nomina dei Presidenti regionali/inter-regionali. Il Presidente nazionale propone al Consiglio direttivo nazionale, che nel merito adatterà specifica deliberazione, la data di svolgimento dell'Assemblea nazionale e, nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto nazionale, il numero di Consiglieri che dovranno essere eletti.
2. Nelle Assemblee nazionali elettive, i componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori non possono essere scelti tra i candidati alle cariche nazionali.
3. Le candidature alle cariche centrali degli Organi dell'ANLA devono giungere alla presidenza nazionale dell'ANLA per lettera raccomandata o PEC entro e non oltre 30 giorni prima della data di celebrazione della competente Assemblea. Ciascun candidato, sia alle cariche nazionali che territoriali) dovrà allegare alla propria candidatura, a pena di esclusione, il modulo di autocertificazione relativo alla propria onorabilità. Sarà compito della presidenza nazionale accertare la regolarità delle candidature e compilare la lista nominativa divisa per le diverse cariche.
4. La lista nominativa dei candidati, per opportuna pubblicità e conoscenza, dovrà essere resa pubblica appena determinata e quindi inviata alle strutture locali di ANLA e pubblicata sul sito web dell'Associazione. La lista dovrà essere esposta nei locali dove si svolge l'Assemblea elettiva,

5. In sede di Assemblea elettiva i candidati alle cariche elettive hanno diritto di intervento, o, il genere meno lieti eletti.
6. Per quel che concerne la composizione del Consiglio nazionale direttivo, rappresentato deve essere almeno un terzo del numero totale di Consigli#fè.lëtt3T -i



Art. 12 - Commissione Verifica Poteri

1. IL Consiglio nazionale direttivo, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, nomina La Commissione Verifica Poteri chiamando a farne parte tre (3) tesserati AN LA.
2. , La Commissione entra in funzione prima dell' ora prevista per la prima convocazione.
3. In occasione di Assemblee elettive la Commissione assiste l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea e gli scrutatori.
4. Nelle Assemblee elettive i componenti la Commissione non possono essere scelti tra i candidati alle cariche.
5. In particolare la Commissione Verifica Poteri, quale organo permanente dell'Assemblea, controlla la regolarità del diritto al voto dei delegati eletti, delle deleghe loro affidate e degli Affiliati presenti in Assemblea,
6. Al termine dei Lavori la Commissione redige un verbale conclusivo,

Art. 13 - Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale

1. , All'ora indicata nell'atto di convocazione per la costituzione dell'Assemblea, La Commissione . Verifica Poteri, esaminata la validità delle deleghe al voto di tutti i rappresentanti presenti all'ora indicata nell' atto di convocazione, accerta il numero dei diritti di voto costituiti e, in relazione alle prescrizioni statutarie, comunica ufficialmente con un verbale al Presidente nazionale la costituzione o meno dell'Assemblea.
2. Se l'Assemblea è validamente costituita, il Presidente nazionale o chi ne fa le veci, preso atto del

verbale della Commissione Verifica Poteri, dichiara aperta l'Assemblea e ne assume temporaneamente la presidenza coadiuvato dal Direttore generale o da un suo incaricato, dà lettura della composizione dell'Assemblea ed invita gli aventi diritto di voto ad eleggere l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea anche per acclamazione.

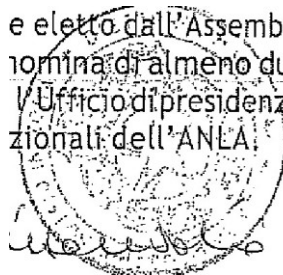
3. L'Ufficio di presidenza dell'Assemblea è costituito dal Presidente, che può anche essere persona non componente la stessa Assemblea, da un Vice Presidente avente il compito di sostituirlo in caso di assenza, e da un Segretario che è il Direttore generale. Nel caso di impossibilità del Direttore generale, il Segretario viene eletto dall'Assemblea.
4. L'Assemblea procederà inoltre alla

e eletto dall'Assemblea.

nomina di almeno due scrutatori.

L'Ufficio di presidenza e gli scrutatori non possono

no,



h. h. f

5. Nelle Assemblee elettive i componenti essere scelti tra i candidati alle cariche na

Art. 14 - Il Presidente dell'Assemblea nazionale

1. Il Presidente dell'Assemblea:

3. dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
4. ha autorità illimitata su questioni di ordine ed è il solo interprete delle norme che regolano L'Assemblea, Sono considerate norme regolanti l'Assemblea anche le eventuali disposizioni contenute nell'atto di convocazione;
5. regola l'ordine e la durata degli interventi in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno;
6. determina il sistema di votazione, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 13 del presente Regolamento;
7. dà comunicazione dei risultati delle votazioni e proclama le cariche elettive dell'Assemblea;
8. dichiara chiusa l'Assémb(ea, esaurita la discussione e la votazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
9. controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 15 - Votazioni in Assemblea nazionale

1. Le votazioni si svolgono, se non deciso diversamente dal Presidente dell'Assemblea nazionale che ha facoltà di proporre il metodo migliore per far svolgere la votazione, a scrutinio palese.
2. Il computo dei voti è affidato agli scrutatori, sotto il controllo del Presidente dell'Assemblea.
3. In caso di contrasto circa la validità di espressione di un voto, il Presidente dell'Assemblea esprime a riguardo giudizio insindacabile.
4. Qualsiasi contestazione in materia elettorale va presentata seduta stante alla Presidenza dell'Assemblea e risolta entro la chiusura dell'Assemblea elettiva.
5. Il Presidente dell'Assemblea, esaurite le operazioni di scrutinio, comunica i risultati all'Assemblea e, nel caso di Assemblea elettiva, procede alla proclamazione degli eletti.

Art. 16 - Verbale dell'Assemblea nazionale

1. I verbali delle Assemblee statutarie devono essere redatti da un notaio il quale provvederà agli adempimenti di legge.
2. Tutti i verbali devono essere trascritti e registrati sull'apposito registro dei verbali delle Assemblee depositato presso la sede sociale ANLA.

:/

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio nazionale direttivo

1. Gli articoli 18, 19 e 20 dello Statuto normano poteri, compiti e operatività del Consiglio nazionale direttivo. In particolare: .

- A. l'ordine del giorno delle riunioni è compilato dal Presidente nazionale;
- B. l'avviso di convocazione del Consiglio nazionale, che contiene l'ordine del giorno, il giorno, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedito almeno 10 giorni prima della data di riunione a mezzo e-mail o posta elettronica certificata PEC;
- C, in caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio nazionale anche a mezzo telegramma o e-mail non meno di 5 giorni dalla data della riunione. Perché la convocazione sia valida è necessario che tutti i Consiglieri confermino di averla ricevuta;
- D. sono ammesse riunioni di Consiglio in video conferenza o in audio conferenza. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente;
- E. il Consiglio nazionale direttivo è validamente costituito quando siano presenti il Presidente e almeno la metà dei consiglieri;
- F. le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la seduta;
- G. il Presidente può invitare a partecipare al Consiglio esperti su specifiche tematiche o rappresentanti di Organizzazioni od Enti che condividono i principi dell'ANLA. ^{di competenza ma non} ~~o sso n o~~ in intervenire su i p u n ti a l'ordine del giorno che trattano le materie ~~h a n n o~~ diritto di voto;
- H, il Consigliere che per almeno tre riunioni consecutive del Consiglio sia assente ingiustificato, decade dall'incarico e può essere sostituito dal primo dei non eletti. Tale sostituzione non è automatica ed è rimandata al Consiglio nazionale direttivo; è facoltà del Presidente proporre al Consiglio nazionale direttivo il commissariamento di un Organo territoriale dell'ANLA che manifesti un comportamento non conforme allo spirito o alle direttive dell'ANLA
- J. Il verbale del Consiglio nazionale direttivo, redatto a cura del direttore generale come resoconto sintetico della seduta, può essere approvato nella seduta consiliare immediatamente successiva ma questo non è in nessun modo correlato all'entrata in vigore delle delibere approvate dal Consiglio che si intendono in vigore fin dalla loro approvazione.



perpetua

Harold Altman



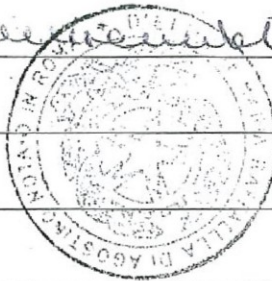
Persepolis



COPIA AUTENTICA CONFORME ALL'ORIGINALE
FIRMATO AI SENSI DI LEGGE, COMPOSTA DI INSDIC
FOGLI E RILASCIATA PER UTO DI 15005
Roma,

22 OTT 2020

Proceda Raffaele



[illegible]